

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F. 92312070284*

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2022-2024**

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F 92312070284*

## **Premessa**

I Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per l'organizzazione del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

Sono stati istituiti e disciplinati dalla Legge regionale 31.12.2012, n. 52.

Il Consiglio di Bacino Padova Centro è formato dall'associazione di 5 Comuni ed è stato costituito, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 152/2006 e in attuazione della L.R. del Veneto n. 52/2012 e delle D.G.R.V. n. 13 del 21.01.2014 e n. 1117 dell'01.07.2014, con Convenzione sottoscritta in data 12 febbraio 2020 e stipulata con repertorio n. 80265 degli atti del Segretario generale del Comune di Padova in data 12/02/2020.

In quanto forma associativa tra Comuni, in conformità all'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", si applicano allo stesso le medesime norme applicabili ai Comuni in quanto compatibili.

In materia di contabilità, il Consiglio di Bacino Padova Centro soggiace alle norme di cui al D.Lgs. 267/2000 ed al D.Lgs. 118/2011 cosiddetta "Armonizzazione contabile".

Pertanto, anche il Consiglio di Bacino Padova Centro è tenuto all'applicazione dei nuovi principi della contabilità armonizzata introdotti con il D.Lgs. 118/2011 ed alla redazione dei relativi documenti contabili, adattati al ruolo ed alle attività del Consiglio di Bacino.

La redazione del bilancio secondo detti principi consente sicuramente una maggiore trasparenza e leggibilità degli strumenti di programmazione ed in particolare migliora la fruibilità degli stessi sia per gli organi di governo che per gli stakeholders.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente; si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

In particolare, detta normativa prevede che gli enti redigano il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO) i cui contenuti sono definiti nell'allegato 4/1 ("Principio contabile applicato concernente la programmazione di

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F 92312070284*

bilancio”) al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Tale principio, nel disciplinare i contenuti del DUP, prevede un contenuto semplificato per gli enti di minori dimensioni. Si segnala a tale proposito che la recente riscrittura del paragrafo 8.4 del citato allegato 4/1 consente di considerare approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, molti documenti di programmazione dell’ente, ivi compresa la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165.

Nella redazione del presente documento, pertanto, ci si riferirà a tale normativa opportunamente adattata alla luce anche delle diverse funzioni svolte dal Consiglio di Bacino rispetto ad un ente locale.

## **A) SEZIONE STRATEGICA**

Occorre preliminarmente caratterizzare il perimetro territoriale e di competenze che costituiscono l’azione del Consiglio di Bacino Padova Centro di recente istituzione, e a tal fine giova ricostruire brevemente anche l’iter istitutivo e la situazione gestionale.

### **A.1 PRESENTAZIONE DEL PERIMETRO TERRITORIALE E DI COMPETENZE**

#### **A.1.1. Caratterizzazione territoriale e amministrativa.**

Il Consiglio di Bacino Padova Centro esplica le proprie competenze su un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) individuato dalla Legge regionale 52/2012 e che comprende i seguenti 5 Comuni: Padova, Abano Terme, Albignasego, Casalserrugo e Ponte San Nicolò.

I Sindaci dei comuni o loro assessori delegati compongono l’Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Centro la quale svolge le funzioni previste dall’art. 9 della Convenzione istitutiva.

A tal fine, i Comuni intervengono, in sede di Assemblea, nell’assunzione dei provvedimenti con voto per testa e per quota, determinata in millesimi in funzione del numero di abitanti residenti nel comune di ciascun membro dell’assemblea, come da prospetto allegato.

#### **A.1.2. Iter costitutivo**

L’iter costitutivo del Consiglio di Bacino Padova Centro è stato caratterizzato da una lunga gestazione e a **conclusione di questo complesso iter, in data 27 febbraio 2020 si è finalmente costituito il Consiglio di Bacino Padova Centro.**

In data 27 febbraio 2020, con deliberazione immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino Padova Centro*, è stato eletto il Presidente del Consiglio di Bacino; mentre con deliberazione del 27 febbraio 2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Comitato del Consiglio di Bacino*, è stato eletto il Comitato di Bacino, organo esecutivo formato da sette componenti (Presidente compreso).

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F 92312070284*

**Il Comitato di Bacino è stato eletto dall'Assemblea di Bacino in data 27 febbraio 2020.**

## **A.1.2. Indirizzi programmatori preliminari**

Il 2020 è stato, dunque, l'anno di avvio dell'attività del Consiglio di Bacino Padova Centro che, seppure insediato, non risultava né "organizzato" né "operativo", condizioni cristallizzate dalla norma per perimetrare la titolarità di alcuni adempimenti. Solo dal 2022 in esito alla liquidazione del preesistente Consorzio di Bacino PD1, l'Ente d'ambito acquisirà, seppure in forma parziale, titolarità di funzioni e inizierà a disporre di personale e di risorse proprie seppure su un livello organizzativo ampiamente sottodimensionato.

**Per il triennio 2022-2024 obiettivo strategico essenziale è pervenire all'acquisizione della piena titolarità su tutto il territorio d'ambito**

Preme in tal senso rappresentare questi aspetti normativi al fine di delineare l'ambito programmatico che questo DUP declinerà poi in obiettivi strategici e operativi, Il Testo Unico Ambiente (D.lgs. 152/2006), nella Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", all'art.204 comma 1 prevede che "i soggetti che esercitano il servizio (ndr rifiuti) ... continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito (leggasi Consiglio di Bacino)" e più espressamente all'art. 198 recita: "... Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Anche la norma regionale, L.R. 52/2012, istitutiva dei Consigli di Bacino, si esprime coerentemente al testo unico ambiente quando ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. 31.12.2012, n. 52, afferma che "Una volta che gli istituiti Consigli di Bacino di cui all'articolo 3 siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3. Il personale è trasferito ai consigli di bacino secondo la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice Civile e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali" e continua all'art. 5 comma 8 disponendo che "fino al subentro dei Consigli di Bacino nei rapporti giuridici attivi e passivi, rispetto a i contratti e concessioni in essere e all'affidamento della gestione operativa, i Comuni tornano ad acquisire la titolarità dei contratti di servizio con il conseguente mantenimento a livello comunale della competenza in ordine alla gestione amministrativa, tecnica e economica".

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F 92312070284*

In virtù del quadro sopra esposto è obiettivo strategico promuovere la liquidazione del preesistente Consorzio Padova 2 che associa quindici Comuni, di cui dieci confluiti nel Bacino Brenta per i rifiuti e cinque (tra cui Padova Città) confluiti nel Bacino Padova Centro.

Al fine di dare buon esito al processo di liquidazione del Consorzio Padova 2, in ottemperanza ai dispositivi di Legge, occorre concludere idoneo procedimento per l'allocazione del personale in ossequio al citato dell'art. 5, comma 6, della L.R. 31.12.2012, n. 52.

## **A.2 QUADRO SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI**

### **A.2.1. Obiettivi in riferimento al quadro normativo nazionale in materia di gestione del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.**

Il quadro di riferimento in materia di Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani evidenzia una continua evoluzione derivante da un lato dalla volontà del legislatore di cercare di superare una eccessiva frantumazione delle gestioni, dall'altro dall'avvio dell'attività di indirizzo e controllo attuata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del D.L. 1/2012, il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comprende le attività di “raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero e/o lo smaltimento completo dei rifiuti”.

La recente normativa nazionale (decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in vigore dal 26/09/2020) di recepimento delle direttive europee 851/2018 (sui rifiuti urbani) e 852/2020 (su imballaggi e rifiuti da imballaggio), pur innovando sul tema dell'assimilazione, ha confermato tale previsione esplicitando la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a recupero i propri rifiuti urbani.

L'art. 198 del d.lgs. 152/2006, come modificato dall'appena citata normativa, stabilisce invero che:

- comma 1: “*I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*”.

- comma 2-bis: “*Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani*”.

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F 92312070284*

Sul tema delle competenze è rimasto inalterato l'obbligo dell'esercizio associato delle funzioni comunali di governo del servizio rifiuti posto dall'art. 3-bis, co. 1-bis, del decreto legge n. 138/2011: *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”*.

In coerenza con tali disposizioni nazionali, la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 riconosce ai Consigli di Bacino – enti di governo del servizio – le competenze in ordine alle *“funzioni di organizzazione e controllo del servizio”* (art. 3, comma 1) e in particolare (art. 3, comma 6):

- a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;*
- b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;*
- c) indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero;*
- d) approvazione e stipula del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;*
- e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;*
- f) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;*
- g) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali previste dalla normativa vigente.*
- h) formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.”*

Ai medesimi Consigli di bacino, in discontinuità rispetto agli Enti responsabili di Bacino, è invece inibito lo svolgimento di *“attività di gestione operativa”* (art. 6, comma 7).

**In questo quadro sarà obiettivo strategico partecipare attivamente alla redazione del Piano Regionale Rifiuti che, attraverso le norme tecniche di attuazione e sulla scorta della disponibilità impiantistica definisce gli obiettivi di qualità della filiera che**

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F 92312070284*

**i regolatori sono tenuti a far proprie mediante processi di promozione, controllo e indirizzo della gestione.**

## **A.2.1. Obiettivi in riferimento al quadro normativo nazionale in materia di affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.**

Il complesso quadro normativo che disciplina i servizi pubblici locali si incardina, altresì, nella progressiva attuazione della riforma dei pubblici servizi). Infatti, con la Legge 124/2015 recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, sono state attribuite importanti deleghe legislative a cui si aggiungono, di recente quelle proposte dal cosiddetto DDL Concorrenza che all’art.6 prevede specifica delega al governo in materia di servizi pubblici locali.

**Per quanto attiene a questo Ente, l’obiettivo strategico è individuare la forma di affidamento della gestione del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che è il primo passo per individuare la procedura e procedere con la selezione del soggetto Gestore unico e unitario su scala d’ambito.**

Spetta infatti al Consiglio di Bacino decidere per quale modello di gestione optare, ovvero se per l’affidamento del servizio:

- mediante procedura ad evidenza pubblica,
- o mediante partenariato pubblico - privato (società mista),
- o se attraverso l’affidamento in house providing ad una società che possenga i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario.

L’art. 3 bis, co. 1 bis, del D.L. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 148/2011 e rubricato “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”) stabilisce, per quel che qui rileva, che “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell’articolo 1 del presente articolo [...]”.

La medesima disposizione prevede, al terzo periodo, che “gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall’art. 34, comma 20, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179, [...] e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F. 92312070284*

dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi strutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari [...]. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house”.

Con particolare riguardo alla relazione di cui all'art. 34, co. 20, del D.L. 179/2012, quest'ultimo articolo prevede che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

Alla luce delle succitate disposizioni normative la competenza ad approvare la relazione di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012 va individuata non tanto in capo a ciascun comune partecipante al Consiglio di Bacino, bensì a quest'ultimo soggetto, legislativamente individuato quale ente di governo competente in materia di affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (in particolare, all'Assemblea di Bacino ex L.R. n. 52/2012).

Il Consiglio di Stato, in una recente sentenza (V Sez., n. 2275 dell'8/4/2019) intervenuta proprio in materia di servizio di raccolta rifiuti, ha chiarito che la relazione prevista dall'art. 34, co. 20, del D.L. 179/2012 è incumbente che va necessariamente e preliminarmente attuato dagli enti di governo – pena l'illegittimità di ogni successiva determinazione assunta in assenza di essa – posto che “nel contesto di sostanziale equiordinazione tra i vari modelli di gestione disponibili per la gestione dei servizi pubblici locali (mediante il ricorso al mercato, attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato, tramite società mista, ovvero attraverso l'affidamento diretto in house) l'Amministrazione è chiamata ad effettuare una scelta per l'individuazione della migliore modalità di



# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F 92312070284*

gestione del servizio rispetto al contesto territoriale di riferimento e sulla base dei principi indicati dalla legge [...].”.

Sempre secondo il Consiglio di Stato “le ragioni di tale scelta sul modello di gestione del servizio devono compiutamente essere illustrate nella relazione illustrativa ex art. 34, essendo peraltro richiesto un onere motivazionale rafforzato e più incisivo solo nel caso in cui si opti per l’affidamento diretto mediante in house: in ogni caso, quale che sia la scelta di gestione del servizio pubblico locale a rilevanza economica adottata dall’ente, si tratta di valutazioni che, riguardando l’organizzazione del servizio e la praticabilità di scelte alternative da parte del Comune, devono essere svolte in concreto, con un’analisi effettuata caso per caso e nel complesso”.

Questa complessità normativa impone una ancor più forte azione di vigilanza sui molteplici riflessi attuativi che questo Ente dovrà monitorare, verificare e promuovere. Infatti spetta all’Ente il compito di individuare linee programmatiche e scelte operative volte a tradurre le indicazioni normative con particolare attenzione alla modalità di affidamento del servizio.

In ragione di quanto esposto, dopo aver scelto motivatamente quale sarà il modello di gestione per l’intero territorio del bacino, **occorrerà procedere alla predisposizione delle conseguenti attività necessarie per l’avvio della gestione operativa unitaria (indizione della gara ad evidenza pubblica per la selezione del gestore esterno ovvero affidamento del servizio ad apposita società in house).**

## **A.2.3 Obiettivi in riferimento al quadro normativo sul finanziamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani**

Per il finanziamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani la normativa italiana prevede una duplice opzione: il tributo (TA.RI) o la Tariffa avente natura corrispettiva (ossia, un’entrata di natura patrimoniale). Condizione per l’adozione di tale seconda opzione è l’implementazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conformi al DM 20 aprile 2017.

Relativamente al metodo di riconoscimento dei costi del servizio, si evidenzia che l’adozione della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 ha introdotto nell’ordinamento nazionale una nuova metodologia di elaborazione del PEF rifiuti con decorrenza dall’anno 2020: tale metodologia innova sotto una molteplicità di aspetti, sia formali che sostanziali, rispetto i metodi preesistenti.

Ad oggi e in attesa della revisione del tema delle competenze, per l’anno 2022 e quelli a venire, il Consiglio di Bacino svolgerà un ruolo attivo di direzione, coordinamento e regolazione del servizio anche mediante individuazione di subambiti regolatori e di PEF unici per ciascun subambito così da superare gradualmente la attuale frammentazione su scala comunale.

Il periodo regolatorio ARERA, 2022-2025 sarà l’orizzonte in cui attuare politiche di progressiva e graduale convergenza verso una programmazione unica su scala d’ambito.

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F 92312070284*

## **A.2.3 Attività regolatoria dell'ARERA.**

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”* e già esercitati negli altri settori di competenza.

Nell'ambito di queste funzioni ARERA, a valle di un procedimento articolato, con Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif ha individuato un nuovo metodo tariffario per i rifiuti (MTR), definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021: una rivoluzione metodologica rispetto ai sistemi sinora in uso.

Detto provvedimento è stato il primo passo verso la progressiva composizione di un quadro regolatorio complesso e strutturato che ARERA ha già avviato e che è ad oggi riassunta nei seguenti documenti di consultazione:

- **422/2021/R/rif**  
Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Orientamenti finali
- **282/2021/R/rif**  
Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR -2) - Orientamenti finali

**Questi indirizzi, una volta assunta la forma di provvedimenti deliberativi costituiranno elemento fondante dell'attività del triennio e impatteranno in maniera rilevante sia sull'organizzazione del lavoro che sulle risorse necessarie per attuarli.**

## **A.2.4. Ricognizione sulla gestione del servizio rifiuti urbani nel bacino Padova Centro**

Da una prima ricognizione posta in essere in questi primi mesi di insediamento, si delinea un quadro gestionale e dei servizi che è caratterizzato da questa situazione suddivisa per Comuni: con affidamento in gara e affidamento diretto:

<b>Comuni</b>	<b>Gestore RU</b>	<b>Affidamento</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Note</b>
<b>Abano Terme</b>	AcegasApsAmga in R.T.I.	gara	31.12.2021	procedura nuova gara in corso
<b>Albignasego</b>	AcegasApsAmga in R.T.I.	gara	31.03.2026	prorogabile per massimo altri 5 anni

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F 92312070284*

<b>Casalserugo</b>	AcegasApsAmga in R.T.I.	gara	31.03.2026	prorogabile per massimo altri 5 anni
<b>Padova</b>	AcegasApsAmga	affidamento diretto	31.12.2028	
<b>Ponte San Niccolò</b>	AcegasApsAmga in R.T.I.	gara	31.03.2026	prorogabile per massimo altri 5 anni

Tutti i Comuni sono a Tari tributo che gestiscono in proprio, tranne Padova che si avvale di AcegasApsAmga.

## **A.3 SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

### **A.3.1 Pianificazione attività del triennio 2022-2024**

Alla luce del contesto delineato sul quadro normativo e sulla situazione della gestione del servizio rifiuti nel Bacino Padova Centro o, e tenuto conto delle risorse umane e finanziarie disponibili, nell'espletamento delle funzioni affidate ai Consigli di Bacino dalla Legge regionale n. 52/2012, la programmazione dell'attività dell'Ente per il triennio 2022-2024 si ispirerà ai seguenti indirizzi strategici, che nella Sezione Operativa saranno declinati in puntuali obiettivi temporalmente scadenziati:

- a) pianificazione e programmazione del servizio rifiuti a livello di bacino ottimale;
- b) affidamento di bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito anche solo "Servizio");
- c) regolamentazione di bacino del Servizio;
- d) definizione dei costi efficienti del servizio rifiuti in conformità alla nuova metodologia ARERA;
- e) vigilanza sull'erogazione del servizio;
- f) l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ente pubblico.

**a) Pianificazione e programmazione del servizio rifiuti a livello di bacino ottimale**

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F. 92312070284*

La normativa regionale [art. 3, co. 6, lettere a) e b), legge regionale 52/2012] declina come segue le competenze di pianificazione e programmazione del servizio rifiuti dei consigli di bacino:

- a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
- b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

In attuazione di tali previsioni, ciascun Consiglio di bacino è dunque chiamato a redigere un Piano rifiuti urbani per il bacino territoriale di propria competenza (Piano d'ambito rifiuti). Tale documento conterrà:

- ❖ una puntuale analisi dell'attuale modello gestionale ed assetto impiantistico dell'intero bacino ottimale;
- ❖ valutazioni e previsioni prospettiche di sviluppo del servizio e degli impianti;
- ❖ un modello gestionale dell'intera filiera dei rifiuti idoneo al raggiungimento dei nuovi obiettivi ambientali prescritti dalla vigente normativa.

Relativamente ai fabbisogni impiantistici, invece, l'ambito territoriale di riferimento è l'intero territorio regionale ed il documento di riferimento è il Piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 30/2015 e ora in fase di aggiornamento.

Il Piano d'ambito rifiuti (di seguito anche solo "Piano") prevederà tra i propri principi fondamentali (prescrizioni) quello della regolazione ed organizzazione unitaria del Servizio sull'intero bacino territoriale (capitolo 1, paragrafo 7): a tal fine il Consiglio di bacino si configura come strumento per l'esercizio in forma associata da parte dei comuni delle competenze regolatorie in ordine sia all'organizzazione del Servizio che al suo finanziamento.

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F 92312070284*

Detto Piano sarà elemento costitutivo dell'affidamento della gestione del Servizio. La redazione di tale strumento è dunque attività prioritaria da realizzarsi ragionevolmente entro la fine del 2022.

## **b) Affidamento di bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito anche solo “Servizio”)**

Come rappresentato nel paragrafo A.2. il quadro ricomposto delle gestioni esistenti è quello ivi evidenziato e la forma di affidamento prevalente è ivi descritta.

A partire da questa rappresentazione si evidenzia che, a valle di una ricognizione approfondita, sarà necessario finalizzare in Assemblea un percorso di graduale convergenza dei servizi affidati. Parallelamente alla costruzione del Piano d'ambito e sulla scorta degli elementi di valutazione e programmazione che ne scaturiranno, l'Assemblea sarà chiamata a individuare una forma di affidamento così da avviare speditamente le procedure amministrative e pervenire quanto prima ad una gestione unica e unitaria.

## **c) Regolamentazione di bacino del Servizio**

Come rappresentato al paragrafo A.2.4, si rileva una certa frammentazione dei contratti del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani, che presentano diversità nei singoli servizi erogati. La diversità e specificità è derivante dai contratti di servizio che prevedono che ciascun Comune, fino alla operatività del Consiglio di bacino, definisca la durata, il perimetro dei servizi affidati e il sistema tariffario da applicare agli utenti del servizio.

In questa molteplicità di contratti e convenzioni in essere (diverse per forma, durata, perimetro dei servizi affidati, sistema tariffario), si evidenzia la necessità di uniformare progressivamente la regolamentazione del servizio, intesa come primo elemento di convergenza gestionale. Una prima risposta sarà l'adozione del Regolamento di bacino per l'applicazione della Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, nell'intento di proporre ai comuni per l'approvazione lo stesso regolamento così da iniziare a uniformare il servizio.

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F 92312070284*

L'obiettivo per il triennio è di pervenire a un unico regolamento di Bacino di gestione dei rifiuti urbani ed i singoli

I tempi di tale adozione dipenderanno dalla definizione, in sede di affidamento, della durata del periodo di transizione dall'attuale alla nuova organizzazione del Servizio, ma può sin d'ora essere prevista tra il 2022 ed il 2023.

## **d) Definizione dei costi efficienti del servizio rifiuti in conformità alla nuova metodologia ARERA**

L'approvazione della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif (recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021") ha determinato per i Consigli di Bacino l'esigenza di dar corso ad un'attività di direzione, coordinamento e supporto ai comuni del bacino specificatamente rivolta all'esercizio delle loro competenze in tema di elaborazione dei singoli PEF rifiuti.

Secondo la definizione contenuta nel MTR (allegato A alla deliberazione ARERA 443/2019), infatti, gli enti di governo del servizio si configurano come Enti territorialmente competenti (ETC) se sono costituiti ed operativi, mentre, in mancanza di una od entrambe tali condizioni, rimangono Enti territorialmente competenti i singoli Comuni.

Per le motivazioni dettagliatamente illustrate in premessa, con l'avvento del MTR-“ è compito dell'ente d'ambito configurarsi come operativo anche in ordine all'esercizio di tale funzione.

Al Consiglio di Bacino, pertanto, spetterà per il periodo regolatorio 2022-2025 l'esercizio delle varie competenze previste dalla nuova metodologia, tra cui: la validazione dei dati e delle informazioni, l'assunzione delle pertinenti determinazioni (definizione dei coefficienti e parametri, decisione sull'eventuale istanza per il superamento del limite annuale), deliberazione del piano economico finanziario per singolo ambito tariffario, trasmissione all'Autorità delle deliberazioni tariffarie.

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F 92312070284*

## **e) Vigilanza sull'erogazione del servizio**

Tra le competenze riconosciute dalla legge regionale ai Consigli di bacino vi è anche quella di vigilare sulla corretta erogazione del servizio rifiuti da parte del/i gestore/i incaricato/i [art. 6, co. 3, lett. f), legge regionale 52/2012].

A seguito dell'affidamento del Servizio (precedente paragrafo 4.2) e della sottoscrizione del contratto di servizio, il Consiglio di Bacino assumerà una legittimazione anche contrattuale in ordine al controllo sull'erogazione del servizio in conformità alle previsioni contrattuali, mentre le singole Amministrazioni comunali continueranno ad essere preposte ai controlli sul territorio.

Il monitoraggio sulla qualità del servizio erogato potrà ulteriormente affinarsi una volta approvata la Carta dei Servizi per l'utente. In proposito, si rileva che l'efficace esercizio di tale compito di vigilanza sull'erogazione del servizio richiederà al Consiglio di Bacino di sviluppare ulteriormente i controlli di qualità sui servizi prestati.

Specifici controlli saranno in ogni caso attivati in caso di rilievi e/o richieste di chiarimento provenienti da altri Enti, quali il Ministero, la Regione, ecc..

In questo ambito si colloca anche l'incarico, assegnato dalla Regione Veneto ai Consigli di Bacino con la DGRV 445/2017, di vigilare sul corretto destino finale del rifiuto urbano non differenziato (CER 200301) e degli scarti e dei sovralli prodotti dalle attività di pretrattamento di detto rifiuto urbano residuo, che non modificano le proprietà chimico-fisiche del rifiuto trattato.

Ciò allo scopo, fermamente perseguito dall'Amministrazione regionale, di massimizzare l'utilizzo degli impianti di smaltimento e recupero ubicati nel Veneto, dedicandoli prioritariamente al trattamento dei rifiuti urbani prodotti in loco, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità di cui all'art. 182 bis del D.Lgs. 152/2016.

## **f) Adempimento dei compiti istituzionali dell'ente pubblico**

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F 92312070284*

L'Ente di bacino, sotto la sorveglianza dell'organo di controllo, è chiamato, infine, a garantire il puntuale e corretto assolvimento dei numerosi e complessivi adempimenti posti in capo all'Ente in quanto pubblica amministrazione, ancorché di piccole dimensioni, quali in particolare quelli previsti nei seguenti campi:

- ✓ Contabilità, Bilancio e pagamenti;
- ✓ Acquisti beni e servizi e assegnazione incarichi;
- ✓ Anticorruzione e trasparenza;
- ✓ Gestione personale

In tal senso si darà continuità all'attività iniziata arricchendola con l'approvazione del Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, nonché degli altri regolamenti funzionali alla gestione ordinaria.

## **A.3.2) Investimenti e opere pubbliche**

Il Consiglio di Bacino, in coerenza con la propria natura di Ente di regolazione e non di gestione, non svolge alcuna attività di gestione operativa e, conseguentemente, non è direttamente coinvolto in investimenti (che invece rimangono demandati alla società di gestione e/o ai singoli enti locali).

Per tale ragione non sono previste spese di investimento, fatta salve le previsioni per l'acquisto della strumentazione informatica e arredo necessaria alla strutturazione organizzativa dell'Ente.

Nel corso del triennio di riferimento non sono previste opere pubbliche.

È fatto salvo l'investimento di natura immateriale consistente nelle attività necessarie all'aggiornamento del Piano d'Ambito e all'eventuale attivazione della Valutazione Ambientale Strategica.

## **A.3.3) Programmi e progetti di investimento in corso e non conclusi**

Non ci sono attività in corso né di immediata attivazione, essendo il 2022 il primo anno di attività dell'Ente.

## **A.3.4) Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Il Consiglio di Bacino Padova Centro, una volta operativo, sarà finanziato con quota dei proventi del Servizio Integrato rifiuti che il gestore è tenuto a riversare all'ente a copertura delle spese di funzionamento attualmente definite dal Metodo tariffario rifiuti disposto dall'ARERA (Deliberazioni n. 443/2019).



# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F 92312070284*

Nelle more dell'approvazione ARERA della proposta tariffaria MTR la quota destinata al finanziamento dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino (per gli anni 2022, 2023 e 2024) è stata determinata con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 7 del 29/11/2021 come segue:

- - quota per l'anno 2022: 1,00/euro abitante anno;
- - quota per gli anni 2023 e 2024: 1,00 euro/abitante per anno, salvo eventuali altre variazioni

## **A.3.5) Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio**

La spesa corrente prevista per il triennio è così riassunta:

- euro 275.000,00 per il 2022,
- euro 275.000,00 per il 2023.
- euro 275.000,00 per il 2024.

tutte le spese sono previste per l'assolvimento della funzione propria del Consiglio di Bacino.

## **A.3.6) Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni.**

Si rimanda all'analisi effettuata nella sezione operativa sezione B2.

## **A.3.7) La gestione del patrimonio.**

Il Consiglio di Bacino Padova Centro non dispone di proprietà immobiliari o di un patrimonio proprio.

In fase di avvio dell'ente, vengono utilizzati degli spazi messi a disposizione da altro Ente in Convenzione.

## **A.3.8) Reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale.**

Nel corso del triennio non sono previste entrate straordinarie di parte capitale.

## **A.3.9) Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità.**

Nel corso del triennio non sono previsti accensioni di mutui e prestiti e nel corso del triennio non si prevede ricorso ad indebitamento.

## **A.3.10) Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.**

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F 92312070284*

Nel corso del triennio si prevede il costante mantenimento dell'equilibrio di parte corrente, l'equilibrio generale e della situazione di cassa, non essendo previste situazioni in grado di alterare le relative risultanze previsionali.

## **A.3.11) Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa e la programmazione del personale.**


Allo stato attuale l'Ente non dispone di una struttura organizzativa propria che inizierà ad essere presente dal 2022 .

E' stato nominato il Direttore con deliberazione n 2 dell'assemblea di Bacino del 25 novembre 2021 che dal 1 gennaio 2022 sarà posto in comando parziale dal Comune di Padova che avrà la responsabilità organizzativa e gestionale degli uffici. Il Direttore fungerà anche da segretario verbalizzante delle sedute dell'assemblea di bacino e del comitato di bacino e istruirà le deliberazioni ed esprimerà i prescritti pareri

E' dunque fondamentale avviare nel 2022 il processo di strutturazione dell'Ente mediante il reperimento di risorse umane che consentano di far fronte alle esigenze ordinarie di gestione del Consiglio di Bacino nonché alle attività specifiche delegate dai Comuni in tema di regolazione del servizio rifiuti.

In questa prima fase di organizzazione e avvio dell'Ente, pensata con riferimento al triennio 2022-2024 si è ipotizzato la progressiva copertura del presente organigramma:

Figura 1: Organigramma



numero posizioni totali previste: 7

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F 92312070284*

Per ottemperare a una prima stabilizzazione sia dell'Area Tecnica che dell'area amministrativa- economico- finanziaria è dunque prioritario acquisire le seguenti figure:

- 1 risorsa con qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo - categoria D1/D3 - a tempo pieno e indeterminato da assegnare all' area AMMINISTRATIVA-ECONOMICO-FINANZIARIA Unità Operativa "Affari generali – Personale – Assistenza agli organi".
- 1 risorsa con qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D1/D3 - a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'AREA TECNICA;
- 1 risorsa con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3 - a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'AREA AMMINISTRATIVA;

In tal modo si intende offrire all'Ente quell'autonomia e quella capacità gestionale e di esercizio di responsabilità avente le caratteristiche dell'organicità, della continuità e della stabilità, superando di fatto la provvisorietà e discontinuità scontata in questo primo anno.

.Nelle more di finalizzazione delle procedure da avviare, al fine di sopperire esigenze contingenti e nelle more del potenziamento dell'area amministrativa si preferirà nel breve e medio termine una ricerca di personale a supporto della struttura secondo le seguenti modalità elencate in ordine gerarchico di preferenza:

- Comando/assegnazione da altro ente non necessariamente finalizzati al trasferimento definitivo;
- Convenzioni, verificata la disponibilità di altri enti, che permettano l'utilizzo di risorse già in disponibilità presso detti enti (a completamento orario, extra-orario, in frazione dell'orario;
- Ricorso a risorse esterne, ad alta specializzazione, con contratto di collaborazione occasionale o libero-professionale, in affiancamento temporaneo al personale in servizio.

## **A.12) La programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.**

Non risultano beni immobili alienabili e/o valorizzabili.

## **B) SEZIONE OPERATIVA**

### **Programmazione del personale nel triennio 2021/2022/2023.**

Alla luce del recente riassetto normativo e delle nuove regole assunzionali introdotte dall'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (decreto crescita) e relativo

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F 92312070284*

decreto attuativo 17 marzo 2020, si è resa necessaria una verifica anche di tipo giurisprudenziale relativa all'applicabilità di detta norma al Consiglio di Bacino.

In sintesi, appare sostenibile l'assunzione che il nuovo impianto normativo individui nel perimetro applicativo solo i Comuni. Sono invece esclusi gli enti locali altri, che differiscono radicalmente dai comuni sotto il profilo finanziario e che hanno quasi sempre un rapporto tra spesa ed entrate del tutto anomalo, proprio in ragione della parziale (e ovviamente strumentale ai comuni) articolazione delle loro attività e di ciò che ne consegue in termini dotazionali e di bilancio.

In ragione di ciò appare utile riferire la capacità assunzionale al comma 562 dell'art. 1 della L. 296/2006 che stabilisce che *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55” (comma così modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 10, legge n. 122 del 2010, poi dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44 del 2012).*

**E' del tutto evidente che trattandosi di Ente di nuova istituzione questo riferimento normativo consente di identificare il perimetro normativo di riferimento, se non altro escludendo dall'applicazione della legge 58/2019 ma non consente la applicazione dei limiti di spesa in quanto non esistono precedenti confrontabili.**

In ragione di ciò si dà atto che nell'assoluto rispetto dei principi di efficienza e economicità del azione della pubblica amministrazione è consentito procedere a un primo reclutamento di personale fatto salvo il rispetto delle previsioni di bilancio e la sostenibilità nel tempo di queste assunzioni.

Con riferimento invece alla capacità assunzionale gli enti non soggetti al patto possono assumere nella misura delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Ora atteso che detta fattispecie non è applicabile al nascente Consiglio è però opportuno introdurre una specifica previsione ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. 31.12.2012, n. 52, *“Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)”*:

*“Una volta che gli istituiti Consigli di Bacino di cui all'articolo 3 siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3. Il personale è trasferito ai consigli di*

# Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

*Sede legale e operativa presso il Comune di Padova  
Via Niccolò Tommaseo n. 60 35131 Padova - C.F 92312070284*

*bacino secondo la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice Civile e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali*

La norma citata introduce quindi una forma di "prelazione" e "riserva" rispetto la procedura selettiva pubblica che deve essere tradotta come vincolo non superabile nella modalità di selezione.

La disposizione dell'art. 5, comma 6, della L.R. 52/2012 ha un'evidente difficoltà applicativa, in quanto l'assorbimento nel Consiglio di Bacino comporterà per i dipendenti un cambio di CCNL di riferimento (dal CCNL di tipo privatistico di Federutility al CCNL di tipo pubblicistico delle Funzioni locali);

- il Consorzio Padova 2 associava venti Comuni, di cui quindici confluiti nel Bacino Brenta e cinque (tra cui Padova Città) confluiti nel Bacino Padova Centro; ha in carico n. 1 amministrativo (assimilabile alla categoria C1) e n. 2 tecnici (assimilabili alla categoria D/3) e n. 1 dirigente;

E' stata avviata una interlocuzione con il Consiglio di Bacino Brenta, con il supporto del Servizio Risorse umane del Comune di Padova, e congiuntamente si è delineato il percorso per la liquidazione del Consorzio Bacino Padova 2 e per l'assorbimento del relativo personale mediante procedimento riservato di selezione.

Il suddetto percorso è ora in fase di attuazione essendo già stato pubblicato specifico bando di selezione riservato, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" per il C Amministrativo, mentre per il D3 tecnico ci si avvarrà della graduatoria a seguito di apposita selezione ub fase di ultimazione da parte del Consiglio di Bacino Brenta.

Dal primo gennaio 2022 è dunque realizzabile il trasferimento del personale (in quota concordata con il Bacino Brenta pari a 1 unità con qualifica di istruttore Direttivo Tecnico , assimilabile a D1/D3) del Consorzio Padova 2 e a n. 1 unità con qualifica di istruttore C1 in esito al procedimento congiunto di liquidazione del consorzio di Bacino PD2.

Per quanto riguarda il Direttore dell'Ente di Bacino PD2, lo stesso è ora diventato, ormai da 12 anni, liquidatore dello stesso Ente e quindi in posizione di potenziale conflitto di interessi con l'attuale Consiglio di Bacino, visti i cespiti patrimoniali di quest'ultimo Ente, il cui futuro non è ancora stato chiarito, essendo in corso interlocuzioni anche con il Consiglio di Bacino Brenta.